



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA
SERVIZIO PROGETTAZIONE MARE, COSTE PARCHI E RISERVE

Verifica dei Progetti di Fattibilità tecnico-economica degli interventi denominati:

“Riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita - CUP D79J22000630006”

“Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali - CUP D79J22000650006”

“Parco a mare allo Sperone - CUP D79J22000640006”

“Contratto di fiume e di costa "ORETO" - Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e della costa - CUP D77H19003360001”

“Recupero approdo storico della Tonnara Bordano a Vergine Maria - CUP D76G19001890001”

CAPITOLATO D’ONERI: SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, mediante Trattativa diretta sul MEPA del servizio di **Verifica dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica degli interventi denominati: “Riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita - CUP D79J22000630006”; “Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali - CUP D79J22000650006”; “Parco a mare allo Sperone - CUP D79J22000640006”; “Contratto di fiume e di costa "ORETO" - Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e della costa - CUP D77H19003360001”; “Recupero approdo storico della Tonnara Bordano a Vergine Maria - CUP D76G19001890001”.**

CIG Lotto 1: 9799150265

CIG Lotto 2: 9799184E70

CIG Lotto 3: 9799238B01

CIG Lotto 4: 9799269498

CIG Lotto 5: 9799289519

Si invita Codesto Operatore Economico a presentare, per l’esecuzione del servizio di verifica dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica dei suddetti interventi, la propria offerta sugli importi di seguito indicati, determinati secondo i criteri indicati nel D.M. 17 giugno 2016 meglio esplicitati nell’allegato DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI:

- **Lotto 1:** Riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita - IMPORTO A BASE D’ASTA € **23.409,23** (oltre IVA e contributo INARCASSA);
- **Lotto 2:** Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali - IMPORTO A BASE D’ASTA € **22.206,58** (oltre IVA e contributo INARCASSA);
- **Lotto 3:** Parco a mare allo Sperone - IMPORTO A BASE D’ASTA € **32.675,58** (oltre IVA e contributo INARCASSA);

- **Lotto 4:** Contratto di fiume e di costa "ORETO" - Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e della costa - IMPORTO A BASE D'ASTA € **27.139,98** (oltre IVA e contributo INARCASSA)
- **Lotto 5:** Recupero approdo storico della Tonnara Bordano a Vergine Maria - IMPORTO A BASE D'ASTA € **5.403,69** (oltre IVA e contributo INARCASSA).

ART. 1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il Comune di Palermo affida all'aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico professionale, come in premessa specificato, nel rispetto delle condizioni stabilite con il presente capitolato, nonché nella documentazione a base dell'offerta, nell'offerta dell'aggiudicatario ed in ogni caso nel rispetto di tutte le norme applicabili.

Il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate al *Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi, Capitolato Tecnico - Allegato 45 al Capitolato d'Oneri "Servizi per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile" - Sottocategoria 3: Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile*, dalle condizioni particolari previste nel presente Capitolato nonché dalle norme di cui al D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. ii., di seguito Codice dei Contratti Pubblici, nonché da ogni altra disposizione di legge.

Il servizio ha codice CPV 71248000-8 *"Supervisione di progetti e documentazione"*.

I prezzi posti a base d'asta si intendono fissi ed invariabili anche in caso di eventuale modifica in difetto o in eccesso dell'importo lavori non superiore al 30% di quello stimato.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'A.V.C.P., non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Gli interventi "Riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita", "Riqualificazione del porto della Bandita e aree portuali" e "Parco a mare allo Sperone"; rientrano tra i «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2», finanziati "al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico" (art.21 del D.L n. 152/2021).

Gli interventi "Contratto di fiume e di costa "ORETO" - Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e della costa" e "Recupero approdo storico Tonnara Bordano a Vergine Maria" sono rientranti nella Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana".

La durata del contratto viene fissata in **15 giorni** naturali e consecutivi a decorrere da espressa disposizione di avvio delle attività a cura del RUP, salvo interruzioni.

Luogo di esecuzione:

Comune di Palermo

ART. 2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, nonché ai sensi l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito ME.PA) ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice dei Contratti Pubblici, attraverso trattativa diretta all'interno dello stesso Mercato, rivolta ad un fornitore abilitato al Bando del Mercato

Elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi, Capitolato Tecnico Allegato 45 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile" - Sottocategoria 3: Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione, oltre che delle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai servizi offerti, delle Condizioni Particolari previste nel presente documento, obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte.

E' prevista, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, comma 2-bis del Codice.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97 comma 2 o 2bis.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 il RUP in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La valutazione dell'offerta anormalmente bassa sarà effettuata dal RUP.

In caso di offerte uguali si procederà ad effettuare nuova R.d.O., con brevissima scadenza, esclusivamente tra le ditte che hanno effettuato la stessa percentuale di ribasso.

Non si procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART. 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura di Richiesta di Offerta, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE e di idoneità professionale

1. Assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
2. Assenza della causa ostativa di cui all'art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e dell'art. 21 del D.Lgs.08/04/13 n. 39 e specificatamente il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.;
3. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
4. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
5. Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento n. 765/2008 avente la seguente dicitura "Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione condotte ai sensi delle legislazioni vigenti" o Possesso dell'accREDITAMENTO per Organismo di ispezione di tipo A e C secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
6. Iscrizione all'Albo Unico Regionale ex art. 12 della L.R. 12/2011;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Possesso di Copertura assicurativa in corso di validità contro i rischi professionali, prevista dal Codice Appalti in vigore.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI

Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti di natura analoga allo stesso.

L'Operatore Economico, al momento della candidatura, dovrà fornire l'autocertificazione che indichi i servizi analoghi svolti tramite modello fornito dalla Stazione Appaltante. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità dell'autocertificazione fornita.

Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti è causa di esclusione dalla presente procedura. Anche in caso di successivo accertamento di mancata veridicità dei requisiti richiesti, l'Amministrazione potrà procedere con la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Il possesso dei requisiti previsti dal presente art.3 deve essere dichiarato nel modello allegato "dichiarazione sostitutiva" (modello 5) pubblicato nella sezione "Documenti Richiesti" della Richiesta di Offerta ME.PA.

Con l'accettazione l'operatore economico, in caso di affidamento, si obbliga formalmente, senza eccezione alcuna:

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
- a rispettare le norme contenute nel vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo;
- a rispettare il disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e all'art. 21 del D. Lgs. 08/04/13 n. 39;
- a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici nonché a trasmettere alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. In alternativa, potrà essere trasmessa copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Nell'ipotesi di società, dovrà essere trasmessa la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
- ad accettare ed osservare le clausole di autotutela e patto d'integrità, approvato con D.G.M. n. 176 del 22/06/2006 e rettificato con D.G.M. n. 97 del 12/05/2009 e ss.mm.ii., nonché le condizioni previste nel Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dalla Prefettura il 28.12.2018 e prorogato con deliberazione di G.C. n. 117 del 17.5.2021.

ART. 4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Per l'attività non è previsto sopralluogo.

ART. 5. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'Offerta, generata automaticamente dal sistema ME.PA, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente indicando il prezzo offerto escluso I.V.A. e oneri previdenziali e assistenziali, che dovrà essere inferiore all'importo a base d'asta applicando un ribasso percentuale.
2. Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente dovrà allegare all'Offerta i seguenti documenti:
 - a. Dichiarazione sostitutiva secondo modello allegato, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente e da tutti i componenti del RTI (*vedi modello 1*);

- b. Dichiarazione “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità” secondo lo schema allegato, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’operatore economico concorrente (*vedi modello 2*);
 - c. Modello dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (*vedi modello 3*);
 - d. Dichiarazione “Clausole Contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” sottoscritta il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, secondo lo schema allegato (*vedi modello 4*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’operatore economico concorrente;
 - e. Dichiarazione sostitutiva secondo modello allegato, relativa all’autocertificazione dei servizi analoghi svolti (*vedi modello 5*).
3. E’ escluso l’avvalimento.
 4. E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall’art.83 comma 9 del Codice.
 5. Il concorrente, entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante dovrà, produrre/completare/regolarizzare gli elementi e/o dichiarazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite nella richiesta.
 6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

ART.6 ATTIVITA’

Articolo 6.1

1. La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati del progetto esecutivo. Al fine di accertare l'unità progettuale, l’incaricato, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo.
2. L'incarico predetto comprende la redazione e la presentazione, all'Amministrazione Committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura del servizio:
 - a. Un rapporto preliminare nell’ambito del quale vanno indicati eventuali integrazioni e/o rielaborazioni del progetto;
 - b. Un rapporto intermedio nell’ambito del quale vanno indicati eventuali ed ulteriori integrazioni e/o rielaborazioni del progetto;
 - c. Un rapporto conclusivo da redigere a seguito delle ulteriori ed eventuali integrazioni e/o giustificazioni dei progettisti.
3. I predetti elaborati vanno presentati in originale in formato aperto firmato digitalmente ed in PDF. La verifica come indicata all’art.1, inizierà a decorrere da espressa disposizione di avvio delle attività a cura del RUP.
4. Alla consegna dei rapporti preliminare e intermedio, si intende interrotto il tempo contrattuale. Le eventuali correzioni ed integrazioni ai progetti potranno essere prodotte da parte dei progettisti in tempi congrui, non superiori a mesi 6.
5. Il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione dovrà essere consegnato, su supporto informatico con firma digitale e in PDF.
6. Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.
7. L’operatore, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento.
8. In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.
9. L’esito delle attività di verifica potrà essere:
 - positiva;
 - positiva con prescrizioni;
 - negativa.

10. Tutti gli esiti contenuti nei rapporti di cui al comma 2 dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.
11. La conclusione "positiva con prescrizione" comporterà la necessità da parte del progettista di effettuare ulteriori rielaborazioni/integrazioni già in fase di redazione dei successivi livelli di progettazione.
12. La conclusione "negativa", comporterà la necessità da parte del progettista di effettuare ulteriori rielaborazioni/integrazioni già in fase di redazione dei successivi livelli di progettazione.

Articolo 6.2

1. Il soggetto incaricato deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (che d'ora in avanti sarà chiamato più semplicemente "Codice") nonché della eventuale ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione siciliana.
2. In particolare, le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare e le relative modalità di espletamento sono quelle previste dall' art. 26 del Codice.
3. La verifica deve essere effettuata dal soggetto individuato dall'Incaricato in possesso dei requisiti previsti dalla RdO sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere previste in progetto e non a "campione".
4. La verifica accerta:
 - a. la completezza della progettazione e la rispondenza all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c. l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - h. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i. la manutenibilità delle opere.
5. In particolare, la verifica deve essere condotta almeno con riferimento ai seguenti aspetti di controllo, oltre quelli che potranno essere dettagliati dall'ANAC con future linee guida:
 - a) affidabilità;
 - b) completezza ed adeguatezza;
 - c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 - d) compatibilità;
 - e) verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti;

intendendosi per:

a) affidabilità:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- verifica dell'eshaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
- verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo all'utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente con le variazioni descritte nella relazione generale del progetto esecutivo;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. funzionalità e fruibilità
 - c. stabilità delle strutture;
 - d. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - e. igiene, salute e benessere delle persone;
 - f. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - g. sicurezza antincendio;
 - h. inquinamento acustico;
 - i. durabilità e manutenibilità;
 - j. rispetto dei tempi;
 - k. sicurezza ed organizzazione del cantiere;

e) verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti.

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, l'Incaricato deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nelle documentazioni di approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dall'Amministrazione Comunale di Palermo;
2. la disciplina normativa applicabile;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di buona progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi dell'Amministrazione aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 8. i totali calcolati siano corretti;
 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice;
 10. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari;
- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione in esame.

Articolo 6.3

L'Amministrazione consegna all'Incaricato dell'attività di verifica, copia su supporto informatico del progetto esecutivo nonché della determina di incarico della progettazione a professionisti interni e di tutta la documentazione necessaria per procedere con le operazioni di verifica. Per ogni consegna del materiale il verificatore attesta il ricevimento degli atti.

ART. 7. TERMINI DI CONSEGNA

L'avvio dell'esecuzione decorre dalla consegna/ordine di servizio formulato da parte del RUP ex art. 8 co. 1, lett.a) del D.L n.76/2020, conv. con modifiche ed integrazione in L.n.120/2020, conseguenti all'affidamento. I termini per l'espletamento delle prestazioni, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati comunque **in 15 gg.** dalla data di consegna/ordine di servizio del RUP ex art. 8 co. 1, lett.a) del D.L n.76/2020, conv. con modifiche ed integrazione in L.n.120/2020, conseguenti all'affidamento.

L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.

I termini di cui sopra non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte dell'operatore economico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso operatore economico, in sequenza tra di loro quando invece possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76 convertito in legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al 30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108).

ART. 8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di un quarto del tempo contrattuale ed in ogni caso per oltre 40 (quaranta) giorni, l'operatore economico, può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di 45 giorni il contratto è risolto di diritto; la sospensione o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

ART. 9. PENALITÀ

1. In caso di ritardo nell'adempimento dell'incarico di che trattasi comporterà una penale, ai sensi dell'art. 113-bis) comma 4 del Codice, pari all' 1 per mille del corrispettivo per ogni giorno di ritardo sull'importo complessivo della parcella da liquidare (IVA e oneri previdenziali) esclusa. Qualora il ritardo dovesse superare il termine ultimo di 60 giorni l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'Affidatario, senza che questo possa pretendere dei compensi o indennità di sorta sia per gli onorari, sia per il rimborso spese, salvo rivalsa della Amministrazione per danni subiti a causa del mancato espletamento dell'incarico, fermo restando il pagamento all'Affidatario delle attività effettivamente svolte e delle spese sostenute previa approvazione ed insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento; in ogni caso la penale non può superare l'importo indicato nel citato decreto.
2. In caso di ritardo pregiudizievole al fine del rispetto delle scadenze dettate dal finanziamento, l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del professionista incaricato.
3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

ART. 10. RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il professionista assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 11. FATTURAZIONE

La fatturazione elettronica avverrà in base al prezzo offerto dall'Operatore Economico ed a servizio effettuato.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Comune di Palermo – Area Del Patrimonio, Delle Politiche Ambientali E Transizione Ecologica - Servizio progettazione mare, coste, parchi e riserve. Il C.U.U. del servizio è D9LNHQ.

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dal servizio oggetto del presente affidamento, nonché quanto altro necessario per l'esecuzione del servizio stesso.

Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dall'O.E. affidatario, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso del servizio.

In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi di materiali evidenziatosi negli ultimi mesi, per gli appalti di forniture, alla presente gara sono applicate le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Ferma restando l'ottemperanza dell'operatore economico agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

L'operatore economico non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

1. I corrispettivi verranno erogati in tre stati di avanzamento, rispettivamente dopo 90, 150 e 180 giorni, dietro presentazione di dettagliata relazione sulle attività svolte. L'ultimo stato di avanzamento verrà corrisposto entro 60 giorni dal termine dell'incarico, previa attestazione positiva del RUP sull'attività svolta.
2. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di *conclusione dell'incarico*.
3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.
5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'impegno al rilascio della polizza assicurativa di cui all'articolo 16, comma 1 e, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario, della polizza vera e propria, al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui allo stesso articolo 16, comma 4, e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n.

40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

6. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 7.

Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste dall'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 12. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro **7** (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro **7** (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento, ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 13. SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
4. L'operatore economico deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e dall'articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
5. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le prestazioni che il professionista incaricato ha indicato a tale scopo in sede di negoziazione possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; Le prestazioni oggetto di subappalto dovranno essere indicate dal professionista in fase di offerta.

ART. 14. VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Si applica l'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 15. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica l'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il professionista incaricato:
 - contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento;
 - non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli;
 - assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 6 o contravvenga agli obblighi di cui all'art.15;
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del professionista incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

- c) c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 14;
- g) h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 8 co.2;
- h) i) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto
- i) l) ulteriori ipotesi previste dall'art.108 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
- j) La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 17. RECESSO

Si applica l'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 18. SPESE ED ONERI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento ed alla stipulazione del contratto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'operatore economico.

S'intendono, altresì, a carico dell'operatore economico le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti di rilievo ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

ART. 19. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR (Reg. UE 679/2016), l'Impresa aggiudicatrice consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del presente contratto e per le esigenze relative all'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all'art. 19, comma 2 e 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR (Reg. UE 679/2016).

Il soggetto partecipante gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR (Reg. UE 679/2016).

ART. 21. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni avranno luogo mediante posta elettronica certificata.

P.E.C. Ufficio del RUP: progettazionemarecosteparchieriserve@cert.comune.palermo.it

ART. 22. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia sorta nel corso dell'esecuzione del servizio il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Palermo. È esclusa la competenza arbitrale.

Palermo, 03/05/2023

IL RUP
Arch. Giovanni Sarta